

**COMUNE DI ALBIANO****VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
del Consiglio Comunale**

Oggetto: **RECESSO CONSENSUALE DALLA GESTIONE ASSOCIATA
OBBLIGATORIA TRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES E SOVER.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei maggio alle ore 18:30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché del Decreto Sindacale n. 03 di data 24.03.2020, prot. n. 1910/P;

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Pisetta Erna	Presente
Ravanelli Edj	Presente
Ravanelli Giuliano	Presente
Ravanelli Isabella	Presente
Bertuzzi Viviana	Assente
Carli Michele	Presente
Fedrizzi Ezio	Presente
Gilli Alessandro	Presente
Lona Martino	Presente
Brendolise Nives	Presente
Ochner Paolo	Presente
Pisetta Gloria	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Sugameli Francesco	Presente

Assiste il VICE SEGRETARIO della gestione associata dott. Galvagni Marco.

I Consiglieri comunali Ochner Paolo e Pisetta Gloria partecipano alla seduta in modalità di videoconferenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta Erna, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **RECESSO CONSENSUALE DALLA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA TRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES E SOVER.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Effettuata l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, il Segretario di Albiano esprime, ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli Enti Locali il proprio parere in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, il Responsabile pro tempore del Servizio finanziario del comune di Albiano esprime, ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli Enti Locali il proprio parere in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Relatore.

Con l'articolo n. 6 "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relativo alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali in vigore dal 25 dicembre 2019 si è stabilito che :

- "1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 9-bis, 9-ter e la tabella B della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.*
- 2. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9-bis, " sono soppresse.*
- 3. A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.*
- 4. Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.*
- 5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.*
- 6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."*

Gli effetti giuridici della nuova disciplina in materia di gestioni associate sono stati meglio precisati nella nota a firma dell'Assessore agli EE.LL. di data 24 gennaio 2020 di cui viene data integrale lettura.

Come si evince dal contenuto di suddetta nota il recesso unilaterale del comune di Segonzano dell'agosto 2019 produce un blocco della possibilità di recesso, anche consensuale, dalla gestione associata sino al 30 giugno 2020 e, alla data odierna, il comune di Segonzano non si è avvalso della facoltà di riassumere il provvedimento di recesso unilaterale, come indicato dalla Provincia, prolungando così gli effetti del proprio provvedimento illegittimo, a scapito della libertà d'iniziativa dei comuni ora convenzionati.

A fronte di tale inerzia, la Conferenza dei sindaci nella riunione del giorno 11 marzo 2020 ha deliberato di proporre ai rispettivi consigli comunali come data di scioglimento consensuale della gestione associata il giorno 1° luglio 2020.

Udita la relazione,

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Segonzano n. 20/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale a far data dal 12 agosto 2019 ha revocato le proprie deliberazioni n. 16 dd 16/06/2016, n. 29 dd 16/06/2016, n. 13 dd 26/06/2019 e n.16 dd 16/07/2019 con le quali sono state approvate le varie convenzioni in ordine alla gestione associata fra i comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover.

Preso atto che il recesso unilaterale del comune di Segonzano ha fatto venir meno a far data dal 12 agosto 2019 la convenzione quadro e le successive convenzioni attuative.

Richiamate le seguenti deliberazioni relative alla approvazione della vigente convenzione tra i comuni della gestione associata:

- *Consiglio comunale Sover, n. 17 di data 12 novembre 2019;*
- *Consiglio comunale Lona Lases, n. 15 di data 11 novembre 2019;*
- *Consiglio comunale Albiano, n. 26 di data 11 novembre 2019.*

Avuta lettura della nota a firma dell'assessore agli enti locali di data 24 gennaio 2020;

Preso atto della proposta assunta dalla Conferenza dei sindaci di data 11 marzo 2020 di fissare il recesso dalla attuale gestione associata a decorrere dal 1° luglio 2020 in deroga al termine previsto dalla attuale convenzione;

Assunto l'impegno da parte delle amministrazioni a collaborare per la riorganizzazione degli Uffici prima della data di recesso nello spirito della vigente convenzione.

Richiamata la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Visto il C.E.L. 3 maggio 2018.

Con voti favorevoli n. 13, su n. 11 consiglieri presenti e votanti in aula e n. 2 consiglieri presenti e votanti in videoconferenza,

D E L I B E R A

1. Di recedere, per quanto espresso in premessa, dalla convenzione di gestione associata stipulata con i comuni di Lona Lases e Sover con decorrenza 1° luglio 2020.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività ai comuni di Sover e Lona Lases ;
3. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla Giunta provinciale di Trento, alla Giunta regionale e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Organizzazione e Articolazione degli Uffici di Amministrazione trasparente
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n, 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - *ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;*
 - *ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del*

D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. Atto prodotto

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Pisetta Erna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICE SEGRETARIO
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Galvagni Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 04-05-2020

Il responsabile della struttura competente
f.to Galvagni Marco

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 04-05-2020

Il Segretario Reggente in sostituzione del
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Galvagni Marco

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 28-05-2020 fino al 07-06-2020 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL VICE SEGRETARIO
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Galvagni Marco

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 08-06-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL VICE SEGRETARIO
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Galvagni Marco